



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

Bonifica parziale all'asilo nido "Arcobaleno" a seguito di incendio - CPV 90740000-6

Fase: ESECUTIVO

Servizio	PR - Lavori Pubblici e Mobilità
Dirigente del Servizio	ing. Maria Teresa CAROSELLA
Unità Operativa Complessa	Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Immobili Comunali
Responsabile Unico del Procedimento	ing. Iuri BALDI

Progettisti

Progettisti

Ing. Iuri BALDI

Geom. Antonella ROMANI

Collaboratori

Ing. Carlotta ARENA



ELABORATO C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

scala di rappresentazione

Spazio riservato agli uffici:



comune di
PRATO
PR –SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
Uoc.Gestione Diagnostica e Manutentiva Immobili

Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato
Tel 0574.1835601
Fax 0574.1837364
www.comune.prato.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: ASILO ARCOBALENO, VIA ARCOBALENO, PRATO – INTERVENTO DI BONIFICA A SEGUITO DI INCENDIO – CPV 90740000-6

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento di bonifica consiste nel rendere il fabbricato, che è stato oggetto parzialmente di incendio, usufruibile da personale del Comune tecnico allo scopo di effettuare in sicurezza la stima dei danni e le valutazioni tecniche per il recupero dell'immobile alla sua funzione originaria.

E' previsto lo stoccaggio dei rifiuti e la loro suddivisione, ma non le analisi, né il loro trasporto e smaltimento a discarica.

Occorrerà quindi procedere a:

a) Installazione del cantiere. Movimentazione materiale anche con mini escavatore e organizzazione del personale dotandolo di tutti i DPI adeguati per le operazioni di seguito descritte. Occorrerà mettere in sicurezza i locali prima di accedervi rimuovendo tutte le porzioni murarie distaccate o non coese.

b) Intervento di sigillatura. Gli arredi e le attrezzature e comunque tutto ciò che non è stato danneggiato andrà sigillato per proteggerlo dalle operazioni di lavaggio e bonifica e dalla verniciatura incapsulante;

c) Intervento di decontaminazione delle superfici ad alta pressione. Intervento di idrolavaggio ad alta pressione per garantire la rimozione del particolato di incendio, fonte di contaminazione, dalle superfici investite da fumi d'incendio completamente annerite. L'idrolavaggio ad alta pressione consiste nell'irrorare la superficie da trattare con detergente alcalino, PH 13, che neutralizza l'acidità dei fumi e contiene un forte tensioattivo che rimuoverà la parte grassa ed oleosa dei fumi d'incendio. La superficie verrà lavata con l'utilizzo di idropulitrici a caldo di pressione pari a 200 bar. Contemporaneamente alle operazioni di lavaggio il personale della ditta affidataria del servizio in questione provvederà alla raccolta delle acque di lavaggio che andranno stoccate in cisterna pallettata per poi smaltirle in discarica autorizzata con codice europeo di classificazione del rifiuto C.E.R. 12.03.01*. Di tale avvenuto smaltimento andrà fornita al Comune la documentazione. Tutte le operazioni andranno svolte con il personale della ditta appaltatrice protetto da adeguati DPI e attraverso l'utilizzo di piattaforme articolate o tra battelli mobili omologati per operazioni in quota;

d) Intervento di decontaminazione delle superfici mediante lavaggio manuale. Per garantire un'adeguata rimozione del particolato d'incendio, fonte di contaminazione, dalle superfici annerite dai fumi, si dovrà procedere con un lavaggio manuale, che consiste nel trattare le superfici con l'utilizzo di stracci imbevuti con detergente alcalino (PH13) per distaccare la matrice grassa del particolato di incendio e nello stesso tempo per neutralizzare la parte acida. Gli stracci utilizzati per la pulizia andranno collocati all'interno di sacchi per poter essere smaltiti come residui di decontaminazione contenenti sostanze pericolose.



e) Tinteggiatura traspirante post incendio (intradosso solaio di copertura). Completate le operazioni di decontaminazione con l'aspirazione (ove possibile) o il lavaggio delle superfici, andrà provveduto alla decontaminazione finale delle murature attraverso l'esecuzione di una tinteggiatura incapsulante che andrà eseguita applicando una idropittura adeguata allo scopo. Dotata quindi di un grande potere coprente, un alto PH (in modo da contrastare l'acidità dei fumi), una forte coesione al supporto e ad eventuali residui di particolato di incendio, traspirabilità, idrorepellenza ed elevata resistenza del film contro le muffe. L'applicazione sarà manuale con pennelli e rulli. Colore da definire con il direttore dell'esecuzione.

f) Bonifica degli arredi. L'intervento di decontaminazione degli arredi recuperabili consiste nel trattare ogni singolo elemento con prodotti specifici in funzione del tipo di materiale di cui l'arredo è costituito, in modo da non danneggiarlo, mediante uno smontaggio superficiale.

g) Bonifica della pavimentazione. L'intervento di bonifica della pavimentazione con rimozione del particolato d'incendio consiste nel trattare le superfici irrorando con uno specifico prodotto dotato di un forte tensioattivo e lasciandolo lavorare. Successivamente con una monospazzola meccanica si completerà l'operazione di pulizia e di risciacquo finale

h) Rimozione pavimentazione. Rimozione eventuale rimozione di parti deteriorate della pavimentazione.

i) Ozonizzazione. Al termine degli interventi di bonifica occorrerà procedere con un trattamento sanificante con ozonizzazione delle superfici, essendo l'ozono un agente sterilizzante con effetto distruttivo su batteri e virus, ma anche odori.

j) Rimozione del controsoffitto. Per poter effettuare una corretta operazione di bonifica di tutti gli ambienti è necessario procedere alla rimozione degli elementi del controsoffitto (non della sua struttura portante dove questa non sia danneggiata, ma di tutti gli impianti) allo scopo di procedere ad una corretta pulitura dell'intercapedine ed incapsulamento delle parti inaccessibili.

k) Rimozione impianti. Rimozione di tutte le reti di distribuzione e degli apparecchi degli impianti elettrici, rivelazione, riscaldamento e condizionamento

l) Sanificazione. Ultimate tutte le operazioni di cui ai punti precedenti, occorrerà procedere all'applicazione di specifico prodotto sanificante, mediante nebulizzazione, a base di Sali di ammonio quaternario, conforme alla norma UNI EN 1276 e al Regolamento (CE) n. 852/2004 e al D.Lgs n193/2007 – HACCP.

m) Rimozione del materiale combusto e demolito. Rimozione del materiale combusto e smontato occorrerà provvedere alla rimozione dei materiali combustibili, alla loro cernita secondo la tipologia di rifiuto ed il loro confezionamento all'interno di big bag omologate per contenere sostanze pericolose. Le big bag andranno stoccate in appositi cassoni, da fornire, nel resede del fabbricato per essere inviati allo smaltimento, non previsto nel progetto, così come non lo sono le analisi dei rifiuti.

n) Chiusura del cantiere. Pulizia finale del cantiere, rimozione di tutte le attrezzature e macchinari, riconsegna del sito al Comune previo controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione e sottoscrizione del verbale di riconsegna. Allegato al verbale di riconsegna andrà allegata una relazione tecnica illustrativa delle risultanze delle operazioni di bonifica e degli accertamenti effettuati. E' inclusa in tale relazione la produzione di almeno n.3 analisi puntuali (campionamento e campioni inclusi) in zone da concordare con la Direzione dell'Esecuzione.



ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.

L'importo complessivo del presente appalto è composto da interventi a misura e a corpo, soggetti al ribasso di gara e parte, relativi agli oneri di sicurezza e salute, non soggetti a ribasso, come di seguito riportato:

Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 37.799,00
Oneri di sicurezza	€ 1.000,00

Ammontare complessivo dell'appalto	€ 38.799,00

al netto di IVA 22% e altri oneri di legge.

ART. 3 – NORME DI RIFERIMENTO

Per l'attuazione del servizio in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici, e, in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:

-D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

-D.P.R. 207/2010 – regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 (per gli articoli che restano in vigore);

- Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con **D.M. 19 aprile 2000 n. 145** e modificato con D.Lgs. 207/2010, per quanto ancora in vigore;

-Legge Regionale n. 38 del 13 Luglio 2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";

-D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

- D.M. 07/03/2018 n. 49

Il contratto si intenderà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

L'approvazione da parte della Ditta Affidataria dell'esecuzione del servizio in oggetto, sulla base del Progetto allegato alla richiesta di offerta, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata approvazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

La composizione dell'Ufficio della direzione dell'esecuzione verrà comunicata all'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione, a cura del Responsabile del procedimento, ovvero sarà verbalizzato al momento della consegna del servizio.



ART.4 – GARANZIE (art.103 D.Lgs n.50/2016)

Non è prevista garanzia provvisoria.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, e in ottemperanza dell'art. 103 del D.L. 50/016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'eventuale riduzione della garanzia definitiva è prevista alle condizioni di cui all' art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

Inoltre, ai sensi dell' art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia è comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

L'esecutore del servizio è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di consegna del servizio, per un importo di 500.000,00 Euro secondo l'art. 103 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

ART.5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito che:

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, accertata dalla stazione appaltante, sulla base del disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la medesima stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento a saldo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Tale trattenuta, opera anche nel caso in cui le somme dovute all'appaltatore coprano solo in parte le inadempienze contributive risultanti dal DURC.



L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto anche nei confronti di terzi.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione, deve **eleggere domicilio** presso gli uffici del comune dove è eseguito il servizio.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve **conferire mandato con rappresentanza** a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia del servizio da realizzare, per la conduzione del servizio a norma di contratto e pertanto con il conseguente compito di ricevere e sottoscrivere gli ordini di servizio e le disposizioni temporanee ricevute in cantiere, nonché di sottoscrivere la contabilità.

In ogni caso l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo del servizio per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/2000. Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico- amministrativa del servizio sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti l'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative connesse all'osservanza **della normativa sulla sicurezza**.

Prima dell'inizio del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare il Piano Operativo della Sicurezza (art. 23 del D.Lgs. 50/2016). L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come:

-il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

-le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

-la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

-l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

-le interazioni con le attività che avvengono o in prossimità del cantiere.

- l'adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII - "prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere";

- la cura della disposizione o dell'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

- la cura della protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

- la cura delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi



- la cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;
- la redazione del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1,
- l'obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale impegnato nel cantiere, ma anche agli eventuali subappaltatori dettagliate informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di emergenza relative ai rispettivi ambienti di lavoro;
- promuovere il coordinamento tra gli eventuali subappaltatori per l'adozione delle misure di sicurezza, assicurando la propria partecipazione per la relativa attuazione;

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dell'Esecuzione, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione di singole lavorazioni, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART.6 – DISCIPLINA DEL SUB APPALTO

Si richiama quanto disposto dall'art, 105 del D. Lgs 50/2016.

ART.7 – CONSEGNA DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7/3/2018 n. 49, l'Appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio **in via di urgenza**, anche in pendenza della stipula del "Contratto d'Appalto". In tal caso l'Appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza precisati al precedente art..5 ed alla produzione delle garanzie.

ART.8 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI

Il servizio andrà ultimato ed il fabbricato riconsegnato al committente entro 20 gg naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna .

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione del servizio affidato, il Responsabile del procedimento applicherà all'Appaltatore, a titolo di penale una decurtazione sull'importo del conto finale pari a € 200,00 (duecento,00) giornalieri.

La eventuale penale complessiva non può comunque superare il limite del 10% dell'importo netto contrattuale qualora il ritardo determini un superamento di tale limite, il Responsabile del procedimento è tenuto a promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART.9 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE

Il Direttore dell'esecuzione, dato che ne ricorrono le condizioni , in base alla contabilità redatta in contraddittorio con l'Appaltatore o suo mandatario, provvederà alla redazione della contabilità da liquidare in **un'unica soluzione**, in forma semplificata, al termine del servizio, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.M. 07/03/2018 n. 49 .



ART.10 – ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L'ultimazione del servizio, in conformità di quanto disposto dall'art. 12 del [D.M. n. 49 del 2018](#), **deve essere formalmente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dell'esecuzione**, il quale, previa formale convocazione dell'Appaltatore medesimo, provvede ad effettuare il relativo accertamento in contraddittorio, va a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito **certificato** sottoscritto anche dall'Appaltatore o da un suo rappresentante, e lo trasmette al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Il Direttore dell'esecuzione può rilasciare il certificato di ultimazione qualora accerti la mancata esecuzione di parti del servizio del tutto marginali, assegnando formalmente, nello stesso certificato, il termine perentorio di **10 (dieci) giorni** per il relativo completamento e fissando la data per l'effettuazione dell'accertamento in contraddittorio dell'intervenuto adempimento, con la specificazione che la verbalizzazione del **mancato rispetto del termine** suddetto **comporta** automaticamente **l'inefficacia del certificato** di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto integrale completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Entro 60 (sessanta) **giorni** dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige la contabilità finale ai sensi dell'art. 15 del D.M. 07/03/2019 e lo trasmette al Responsabile del procedimento. **La contabilità semplificata dovrà essere sottoscritta dall'Appaltatore** o dal suo rappresentante entro **10 (dieci) giorni**.

Ove l'Appaltatore non firmi la contabilità semplificata entro il termine come sopra assegnato, o qualora lo firmi con riserva, si rimanda la definizione della questione al Responsabile Unico del Procedimento che potrà anche decidere di sottoporre a Collaudo l'appalto.

La ripresa in consegna del fabbricato da parte dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore o suo rappresentante. A tale verbale andrà allegata una relazione tecnica illustrativa delle risultanze delle operazioni di bonifica e degli accertamenti effettuati. E' inclusa in tale relazione la produzione di almeno n.3 analisi puntuali (campionamento e campioni inclusi) in zone da concordare con la Direzione dell'Esecuzione.

ART.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante può dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 108 del D.lgs 50/2016 a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dell'esecuzione su indicazione del Responsabile del procedimento, nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità o di grave ritardo, nei modi e nei termini di cui all'art. 108 del D.P.R. 50/2016.

Le stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Qualora l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni di contratto, come nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante si riserva di provvedere d'ufficio, a fare eseguire le lavorazioni in danno all'esecutore inadempiente.



Nei casi sopraindicati di risoluzione del contratto, oppure di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento nella forma dell'ordine di servizio o PEC.

La comunicazione suddetta dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avranno luogo sia il collaudo dei lavori eseguiti, sia gli ulteriori seguenti adempimenti:

- nel caso di **risoluzione del contratto**, l'accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione, dello stato di consistenza delle lavorazioni già eseguiti, la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso, concordandone, ove possibile, il prezzo, nonché la precisazione dei termini assegnati all'Appaltatore inadempiente per il totale sgombero del cantiere e di relativa presa di possesso da parte dell'Amministrazione, che dovrà disporre la indispensabile guardiana fino alla immissione di nuova impresa aggiudicataria dell'appalto di completamento;
- nel caso di **esecuzione d'ufficio**, l'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, dello stato di consistenza delle lavorazioni eseguite, la redazione dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell'affidamento parziale o totale dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. 50/2016 o tramite nuovo appalto, concordandone anche in questo caso, ove possibile, il prezzo, nonché la verbalizzazione di materiali, componenti, attrezzature fisse o mobili, impianti e opere provvisorie da sgomberare.

In relazione a quanto sopra:

- nel caso di **risoluzione del contratto**, ove alla data stabilita per la presa di possesso del cantiere da parte dell'Amministrazione il totale sgombero non risultasse effettuato, si procederà d'ufficio con trasporto di quanto non sgomberato a depositaria comunale a carico dell'Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso;
- nel caso di **esecuzione d'ufficio**, la risoluzione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore inadempiente è rinviata a data successiva alla quale l'Amministrazione avrà proceduto alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento del servizio di completamento, parziale o totale, al secondo classificato o all'aggiudicatario di nuovo appalto; fino a tale immissione l'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiana del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione dell'Appaltante. Sempre nel caso di **esecuzione d'ufficio**, all'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell'aggiudicatario di servizio di completamento, il Direttore dell'esecuzione procede a verbalizzare definitivamente con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Gli eventuali materiali, macchinari e attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell'Appaltatore subentrante con l'applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d'asta, con maggiore costo a carico dell'Appaltatore inadempiente.

Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo l'uso di macchinari e attrezzature da impiegare per l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore subentrante è tenuto ad assicurarne il buon uso e a mantenerli in condizioni di normale manutenzione, ai fini della riconsegna, su convocazione del Direttore dell'esecuzione ogni qualvolta non se ne renda più necessario l'utilizzo, con verbali redatti in contraddittorio tra i due appaltatori, restando esonerata l'Amministrazione appaltante da eventuale contenzioso che dovesse tra gli stessi incorrere per eventuale cattivo uso di quanto preso in consegna.



Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d'ufficio o comunque di riappalto in danno, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante:

- ponendo a base d'asta del riappalto oppure a base dell'affidamento al secondo classificato l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno, risultante dal computo metrico - estimativo delle lavorazioni necessarie per il completamento del servizio, comprensivo degli ulteriori interventi previsti da eventuali perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti dall'Appaltatore inadempiente;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente medesimo:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
 - l'eventuale maggiore spesa di gara sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'Appaltante non si sia avvalso della facoltà di affidamento o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - il costo della eventuale guardiania del cantiere, nel caso di risoluzione del contratto, per il periodo intercorrente tra la ripresa in possesso del cantiere e la immissione della impresa aggiudicataria dell'appalto di completamento;
 - l'importo delle penali per il periodo di ritardo, determinato secondo quanto appresso specificato;
- lasciando invece a carico della Stazione appaltante il costo di eventuali lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto con l'Appaltatore inadempiente, per la determinazione del quale il Direttore dell'esecuzione dovrà provvedere ad una contabilizzazione separata..

Nel caso di risoluzione del contratto, **ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo** è determinato sommando al ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto alle tempistiche previste, e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione per compiere lavorazioni, il cui mancato rispetto ha portato alla risoluzione del contratto o alla comunicazione di avvio dell'eventuale esecuzione d'ufficio.

ART.12 – DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Fermo restando quanto specificato al riguardo dagli articoli 204, 205 e 208 del Codice dei Contratti Pubblici circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si farà riferimento a quanto di seguito indicato.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile



del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dell'esecuzione e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato.

Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla magistratura ordinaria del foro competente, ed è **escluso il ricorso al collegio arbitrale**.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART.13 – SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.